

**Sicurezza pubblica - misure di prevenzione - celebrazione in camera di consiglio ex art. 4, comma 6, l. n. 1423 del 1956- mancata previsione della pubblicità - violazione del diritto ad un processo equo sotto il profilo della pubblicità delle udienze di cui all'art. 6, par. 1, CEDU – sussiste.**

**Sicurezza pubblica - misure di prevenzione – di natura patrimoniale – iniquità della procedura – esclusione - violazione del diritto ad un processo equo di cui all'art. 6, par. 1, CEDU – non sussiste.**

Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo, in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956, in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio, poiché, ai fini del diritto ad un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza

In merito alla asserita iniquità della procedura conclusasi con la confisca dei beni dei ricorrenti in assenza di una pronuncia di condanna nei loro confronti, dichiara non sussistente la violazione dell'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo, in quanto le misure di prevenzione patrimoniali previste dalla legislazione italiana non trovano applicazione solo sulla base di sospetti a carico del destinatario ma anche sull'oggettiva sproporzione tra i beni posseduti e le fonti di legittimo reddito dimostrabile.

**Fatto.** Era stato disposto il sequestro di beni nella disponibilità di un soggetto – genero del primo ricorrente e della terza ricorrente e cognato del secondo ricorrente – indiziato di appartenere ad un'organizzazione criminale finalizzata al traffico illecito di stupefacenti in quanto sproporzionati rispetto alle sue fonti di reddito legittimamente dimostrabili, ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965.

Tale misura di prevenzione era stata disposta dalla sezione specializzata del Tribunale di Taranto con ordinanza del 12 giugno 2002 adottata in camera di consiglio.

Con lo stesso provvedimento il Tribunale aveva applicato nei confronti di uno solo dei ricorrenti la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 3 anni.

Nell'elenco dei beni sequestrati figuravano edifici, diverse automobili ed un conto bancario appartenente ai ricorrenti. Quanto alla specifica posizione di questi ultimi, il Tribunale aveva sostenuto che le attività esercitate ed i redditi dichiarati, verificati mediante una consulenza tecnica, non potevano giustificare l'acquisizione di beni di cui erano proprietari.

Sia la Corte d'appello di Lecce con ordinanza del 3 ottobre 2005 che la Cassazione con sentenza del 16 gennaio 2007, depositata in cancelleria il 7 febbraio 2007, avevano rigettato i ricorsi promossi dai ricorrenti e confermato il provvedimento di confisca dei beni.

Veniva, quindi, proposto ricorso ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*), in relazione alla mancanza di pubblicità del procedimento di cui all'art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, integrata dalla legge n. 575 del 1965.

**Diritto.** La Corte ha ricordato di aver già esaminato la questione della compatibilità con l'art. 6 CEDU della procedura relativa all'applicazione delle misure di prevenzione nel caso *Bocellari e Rizza*, analogo a quello in oggetto. In tale occasione era stato affermato che lo svolgimento in camera di consiglio del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, previsto dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, non aveva permesso ai ricorrenti di chiedere e di ottenere un'udienza pubblica.

Pur ammettendo che in questo genere di procedura possano talvolta entrare in gioco interessi superiori e un elevato grado di tecnicità, la Corte ha giudicato fondamentale, tenuto conto in particolare della posta in gioco delle procedure per l'applicazione delle misure di prevenzione e degli effetti che esse possono produrre sulla situazione personale delle persone coinvolte, che le parti in causa si vedano offrire per lo meno la possibilità di chiedere una pubblica udienza dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello.

La Corte ha constatato, quindi, la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU in quanto il controllo del pubblico costituisce una garanzia del rispetto dei diritti dell'interessato.

In merito alla presunta iniquità della procedura conclusasi con la confisca dei beni dei ricorrenti in assenza di condanna nei loro confronti, la Corte ha rammentato innanzitutto che l'articolo 6 CEDU si applica alle procedure per l'applicazione delle misure di prevenzione nella sua parte civile, tenuto conto in particolare del loro oggetto « patrimoniale » [*Arcuri c/Italia* (ricorso n. 52024/99); *Riela ed altri c/Italia* (ricorso n. 52439/99); *Bocellari e Rizza c/Italia* (ricorso n. 399/02)].

Nel caso si specie, i ricorrenti, rappresentati da un avvocato di fiducia, hanno partecipato alla procedura ed avuto la possibilità di presentare le memorie e i mezzi di prova da essi ritenuti necessari per tutelare i loro interessi.

La Corte ha osservato, inoltre, che i giudici nazionali dovevano accertare e valutare oggettivamente i fatti esposti dalle parti e che niente nel fascicolo lasciava pensare ad una valutazione arbitraria degli elementi sottoposti alla loro attenzione.

Pertanto, la Corte ha rigettato questa doglianza come manifestamente infondata, in applicazione degli artt. 35, §§ 3 e 4, CEDU.

Per le spese che si riferiscono alla presente procedura, la Corte ha giudicato eccessiva la domanda dei ricorrenti e ha deciso di concedere loro, congiuntamente, 3.000 euro a questo titolo.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Art. 6, par. 1, CEDU – Diritto a un equo processo.

Legge n. 1423 del 1956, art. 4, comma 6.

Legge n. 575 del 1965, art. 2-ter.

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente alla possibilità per i ricorrenti di chiedere ed ottenere una pubblica udienza nella procedura riguardante l'applicazione delle misure di prevenzione: *Bocellari e Rizza c. Italia* (ricorso n. 399/02), *Perre e altri c. Italia* (ricorso n. 1905/05).

Art. 6, par. 1, CEDU – ambito di applicazione con riferimento alla procedura di adozione delle misure di prevenzione: *Arcuri c/Italia* (ricorso n. 52024/99); *Riela ed altri c/Italia* (ricorso n. 52439/99).